



COMUNE DI FONTANELLATO

PROVINCIA DI PARMA

CAP 43012 - PIAZZA MATTEOTTI, 1 - ☎ 0521/823211 - 📠 0521/822561

PEC: protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it - C.F. e P.IVA 00227430345

ORDINANZA N. 55 del 13/11/2018

Oggetto: *PROVVEDIMENTI E MISURE DI PREVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NEL TERRITORIO COMUNALE DI FONTANELLATO (PR).*

IL SINDACO

Premesso:

- che la direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e per un'aria più pulita in Europa, pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
- che il D.Lgs. n. 155 del 13.08.2010, di recepimento della sopracitata direttiva europea, attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di proprietà competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto;
- che la tutela della qualità dell'aria è un obiettivo irrinunciabile ed inderogabile di questa Amministrazione, valutate le implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente;

Visto il Piano Aria Integrato regionale (PAIR), approvato dalla Regione Emilia Romagna con DAL n. 115 del 11.04.2017, il cui obiettivo è quello di tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini e di garantire il rispetto dei valori limite della qualità dell'aria fissati dall'Unione Europea entro il 2020, attraverso (limitazioni alla circolazione e) specifiche azioni su tutti i settori emissivi;

Visti i contenuti del “Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano”, approvato dalla Regione Emilia Romagna con DGR n. 795 del 5 giugno 2017 e sottoscritto in data 25.07.2017 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;

Vista la DGR n. 1412 del 25.09.2017 recante “Misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale4 (PAIR 2020) e del Nuovo Accordo di Bacino Padano 2017”, con la quale la Regione Emilia Romagna ha approvato misure aggiuntive per il risanamento della qualità dell'aria, rispetto a quanto previsto nel PAIR 2020, in attuazione dell'articolo 2.1, lettere g), h), o) e p) dell'Accordo sottoscritto il 25.07.2017;

Viste in particolare le lettere a), b) e c) relative al punto 1 della DGR n. 1412 del 25.09.2017 “Misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale4 (PAIR 2020) e del Nuovo Accordo di Bacino Padano 2017”, con la quale la Regione Emilia Romagna ha approvato misure aggiuntive per il risanamento della qualità dell'aria, ai sensi dell'art. 33 comma 4 delle Norme Tecniche di Attuazione di Piano;



COMUNE DI FONTANELLATO

PROVINCIA DI PARMA

CAP 43012 - PIAZZA MATTEOTTI, 1 - ☎ 0521/823211 - 📠 0521/822561

PEC: protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it - C.F. e P.IVA 00227430345

Vista la L.R. n. 14 del 22 ottobre 2018 “Attuazione della sessione europea regionale 2018 – Abrogazioni e modifiche di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali”, pubblicata sul Burett n. 332 del 22.10.2018;

Visti:

- l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive modifiche ed integrazioni;
- l’art. 182, comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia Ambientale”;
- il DM ambiente n. 186/2017;

Visti i pareri, acquisiti al fascicolo del presente provvedimento, resi, per gli effetti dell'art. 147 bis D.Lgs. n.267/2000, come segue:

- dal Responsabile del servizio tecnico, Arch. Alessandra Storchi, che si è espresso favorevolmente - sotto il profilo della regolarità tecnica amministrativa
- dal Responsabile del Servizio finanziario, Dott.ssa Stefania Ziveri, che ha dichiarato l’irrelevanza diretta e indiretta del provvedimento sotto il profilo contabile e del patrimonio;

Per quanto sopra esposto

ORDINA

1. che la regolamentazione degli impianti a biomassa legnosa destinati al riscaldamento ad uso civile nel territorio del Comune di Fontanellato (PR) sia assoggettata alle seguenti limitazioni e disposizioni:

- a) Divieto, **nel periodo 1° ottobre 2018 – 31 marzo 2019** esclusivamente nelle unità immobiliari dotate di sistema di riscaldamento multi combustibile, di utilizzo di biomassa legnosa (lega, pellet, cippato o altro) per riscaldamento ad uso civile, negli impianti con classe di prestazione emissiva inferiore a 2 (due) stelle (così come definito dal decreto del Ministero dell’Ambiente n. 186 del 7 novembre 2017) e nei focolari/camini tradizionali aperti o che possono funzionare aperti;
- b) Divieto, dal **1° ottobre 2018** di installazione di generatori con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “3 stelle”;
- c) Obbligo, dal **1° ottobre 2018**, nei generatori di calore funzionanti a pellet di potenza termica nominale inferiore a 35 Kw, di utilizzo di pellet certificato da Organismo di certificazione accreditato, conforme alla classe A1 della norma Uni ISO 17255-2, oltre al rispetto delle condizioni previste dall’allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006. È stabilito altresì l’obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione;

DISPONE

1. Che il divieto di cui alla superiore lettera a) è assoggettato alle seguenti precisazioni:

- a) nessuna limitazione o divieto d’uso dei caminetti tradizionali, delle stufe o “caldaiette” quando costituiscono il solo impianto di riscaldamento dell’abitazione o dei locali interessati;
- b) il divieto non si applica nel caso di cottura di cibi a fini domestici o per fini commerciali;



COMUNE DI FONTANELLATO

PROVINCIA DI PARMA

CAP 43012 - PIAZZA MATTEOTTI, 1 - ☎ 0521/823211 - 📠 0521/822561

PEC: protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it - C.F. e P.IVA 00227430345

AVVERTE CHE

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini e dell'ambiente;

L'inosservanza di quanto prescritto con la presente ordinanza sarà oggetto di sanzione ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con le modalità prescritte dalla L. 689 del 24.11.1981;

Il Responsabile del Procedimento è designato nel Responsabile del III Settore Area Tecnica del Comune di Fontanellato (PR), Arch. Alessandra Storchi (Tel. 0521/823205);

Contro il presente provvedimento è azionabile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Emilia-Romagna, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'affissione dello stesso all'albo pretorio comunale, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dal medesimo termine.

DISPONE CHE

L'accertamento del pieno rispetto delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, nonché l'applicazione delle sanzioni previste in caso di eventuali inottemperanze è demandata alla Polizia Municipale di Fontanellato-Fontevivo, ed a chiunque spetti per legge.

DISPONE INFINE

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini e agli enti interessati attraverso la pubblicazione sull'Albo Pretorio on line e sul sito web istituzionale del Comune di Fontanellato (PR), nonché portato a conoscenza, a mezzo PEC, di:

- Prefettura di Parma;
- Comando dei Carabinieri – Stazione di Fontanellato;
- Comando Polizia Locale – Servizio Intercomunale di Fontanellato-Fontevivo;
- Regione Emilia-Romagna;
- ARPAE Emilia-Romagna;
- AUSL di Parma - Dipartimento Sanità Pubblica – Distretto di Fidenza.

Fontanellato, li 08.11.2018

Il Sindaco Francesco Trivelloni

(documento firmato digitalmente)